

OGGETTO: Protocollo di intesa operativa tra Tribunale ordinario di Catania, Procura della Repubblica di Catania, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Camera Penale di Catania "Serafino Famà" e Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catania – Sospensione del procedimento con messa alla prova (MAP).

Prot. n. 6428/2020V

Catania, 2 2 011. 2020

Al Sig.

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania

Al Sig.

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Al Sig.

Presidente della Camera Penale di Catania

All'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catania

Trasmetto l'originale del protocollo di intesa operativa indicato in oggetto, sottoscritto in data 15 e 16 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Dott. Francesco Mannino



PRESIDENZA TRIBUNALE CATANIA

16 OTT. 2020

PROT. N. 6262/2020 E



Ministero della Giustixia

PROTOCOLLO DI INTESA OPERATIVA

TRA

TRIBUNALE ORDINARIO (T.O.) DI CATANIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

CAMERA PENALE DI CATANIA "SERAFINO FAMA"

E

UFFICIO DISTRETTUALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA (UDEPE) DI CATANIA

Al fine di:

promuovere l'individuazione e il coinvolgimento congiunto delle risorse della comunità locale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 168 bis c.2 della legge 67/2014

favorire l'applicazione della disciplina della Sospensione del Procedimento con Messa alla prova (MAP) attraverso la diffusione delle informazioni e l'agevole fruizione della modulistica da parte degli interlocutori coinvolti

offrire opportunità qualificate finalizzate a favorire lo svolgimento di attività riparative nell'ottica del paradigma di Giustizia Riparativa

of the

VISTA

la normativa in materia relativa agli ambiti di applicazione dei lavori di pubblica utilità, in particolare:

l'art. 168-bis c.p., introdotto dall'art. 3, comma 1, della Legge 28 aprile 2014 n. 67, che prevede che il giudice, su richiesta dell'imputato, può disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinandola alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, intesa quale prestazione di un'attività non retribuita, in favore della collettività, che tenga conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

il DM 8 giugno 2015 n. 88, che a seguito dell'istituzione della messa alla prova prevista dalla L. 28 aprile 2014 n. 67, contiene apposito regolamento per la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato;

l'art. 2, comma 1, del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000, e l'art. 2, comma 1, del DM 8 giugno 2015 n. 88, emanato a norma dell'art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, che stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, dei citati decreti ministeriali, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

i Provvedimenti del 16 luglio 2001 e del 9 settembre 2015, con i quali il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle suindicate convenzioni;

CONSIDERATE

le Linee guida per la MAP sottoscritte nel luglio del 2015 dal Tribunale Ordinario, dalla Procura della Repubblica presso il T.O., dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dalla Camera Penale di Catania e dall'UDEPE.

la relazione n. 0030553 del 14.06.2018 Ricognizione buone prassi-protocolli d'intesa per la messa alla prova tra Tribunali ordinari e uffici di esecuzione penale esterna. Linee di lavoro per l'implementazione dell'istituto della messa alla prova

W D

la circolare della Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità n. 0044714 del 30.08.2019

Considerata la necessità di procedere ad una semplificazione del procedimento relativo alla concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova, che agevoli i tempi di lavoro ed incrementi il ricorso all'istituto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale di Catania "Serafino Famà" e l'UDEPE concordano di ritenere ancora valide e in vigore le linee guida sottoscritte in data 24 luglio 2015, che costituiscono parte integrante del presente protocollo.

SI CONVIENE, ALTRESI', SUI SEGUENTI ALTRI PUNTI

ART.2

L'attività istruttoria svolta dall'UDEPE per l'esecuzione della misura, può essere espletata attraverso una attività istruttoria "semplificata".

L'istruttoria semplificata, comporta, valutata la situazione dell'imputato (persone giovani normo-inserite, indagate/imputate per fatti di lieve entità, incensurate, la cui problematicità, dal punto di vista special-preventivo, è facilmente circoscrivibile all'evento per il quale sono imputate) di non procedere all'indagine completa, formulando soltanto il programma di trattamento, corredato da autocertificazione dell'imputato/indagato in cui si specifica se:

- abbia fatto richiesta del beneficio in altro procedimento penale, con indicazione dell'A.G., del numero di procedimento, della tipologia di reato e, se possibile, dell'esito (pendenza/accoglimento/rigetto/revoca o esito negativo)
- abbia mai fruito della messa alla prova

 \mathcal{A}

4

Jun 1

sia sottoposto ad una misura alternativa.

ART.3

Il programma di trattamento conterrà, oltre l'indicazione del lavoro di pubblica utilità, l'analisi approfondita di alcune aree tematiche, tra le quali le azioni risarcitorie e le attività di giustizia riparativa (diverse da quelle di volontariato) laddove praticabili.

ART.4

E' necessario che l'indagato/imputato formuli richiesta preventiva al giudice competente per la modifica dei punti prescrittivi nei seguenti casi:

- sostituzione dell'Ente/Associazione per i Lavori di Pubblica Utilità,
- riformulazione del monte ore per giustificate ragioni
- spostamenti all'estero dei soggetti messi alla prova

ART.5

Per i soggetti richiedenti l'istituto della messa alla prova e sottoposti ad indagini preliminari, qualora pervenga all'UDEPE da parte del Tribunale il decreto di fissazione udienza nel quale si chiede di formulare il programma di trattamento, la Cancelleria di Sezione correderà detto provvedimento con l'istanza prodotta dall' interessato, e/o con i dati necessari e altra eventuale documentazione giuridica significativa, così da consentire la formulazione del richiesto programma di trattamento. Anche nella fase di chiusura di ogni procedimento MAP invierà all'UDEPE i provvedimenti che definiscono l'esito positivo o negativo della misura, anche al fine dell'aggiornamento delle banche dati delle Forze di Polizia.

SI CONVIENE ANCORA SULLE SEGUENTI ULTERIORI INTESE

ART.6

Sarà aperto uno sportello MAP, gestito da funzionari individuati da questo Ufficio con l'ausilio di personale volontario qualificato, presso un locale individuato e reso disponibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati all'interno del Palazzo di



Giustizia secondo una specifica progettazione (modalità di ricevimento, articolazione oraria ecc.) elaborata a cura dell'UDEPE, che verrà concertata con i sottoscrittori del presente protocollo e, in particolare, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati posto che, come detto, lo sportello sarà collocato presso un locale reso disponibile dal predetto ente, che si riserva - ovviamente in orari diversi - di disporre del locale stesso anche per altre iniziative.

Presso il predetto sportello gli avvocati potranno depositare istanze di elaborazione del programma finalizzato alla sospensione del processo con messa alla prova *ex* art. 168 *bis* c.p., richiedere informazioni inerenti la predisposizione del programma e, in generale, assumere notizie nell'interesse del proprio assistito.

ART.7

L'UDEPE collaborerà con il T.O. all'individuazione e selezione degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio di comune competenza, disponibili ad accogliere in lavori di pubblica utilità i soggetti sottoposti all'istituto della messa alla prova, al fine di favorire la sottoscrizione da parte dello stesso Tribunale delle specifiche convenzioni previste dalla normativa sopra citata e secondo tempi e procedure concordate.

ART.8

TAVOLO TECNICO

I soggetti firmatari, ai fini della corretta implementazione del protocollo, nonché della pianificazione strategica degli interventi, individueranno le modalità e i tempi di confronto periodico, da attuarsi attraverso la costituzione di un Tavolo Tecnico composto da un referente dell'UDEPE, un referente del Tribunale Ordinario un referente della Procura della Repubblica, un referente del Consiglio dell'Ordine ed un referente della Camera Penale di Catania.

ART.9

Il presente protocollo ha la durata di tre anni con efficacia dal momento della sottoscrizione ed è da intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo diversa volontà delle parti, da esprimersi attraverso nota formale inviata ai sottoscrittori.

Catania 15. 10, 2020 - 16.6.6.606

M

D4. Melur

Ju	Il Presidente del Tribunale Ordinario di Catania Dott. Francesco Saverio Maria Mannino
•	peraluulesut su deleze del Prendente
\m	Il Procuratore della Republica di Catania
٢	Dott. Carmelo Zuccaro
	Souls Distros du lelège et Pesarlon
	Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
	Avv. Rosario Pizzino
	V(mino (16/10/2020)
	Il Presidente della Camera Penale di Catania
	Avv. Salvatore Liotta
	16/10/2010
	Il Direttore
	dell'UDEPE di Catania
	DI RIFURA JAMERNO
	LAR/

LINEE GUIDA PER LA MAP

Il Tribunale, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Catania, concordemente ritengono opportuna l'adozione di Linee Guida condivise al fine di realizzare una applicazione più efficiente, efficace ed uniforme dell'istituto della Messa alla Prova per adulti, recentemente introdotto dalla Legge n. 67/2014.

1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'UEPE PER IL PROGRAMMA DI MAP

L'istanza dovrà essere presentata direttamente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale e depositata dagli stessi presso gli Uffici UEPE; varrà come modalità di presentazione anche l'inoltro tramite PEC.

essa dovrà contenere (eventualmente anche come documenti allegati):

- I recapiti dell'interessato (residenza, domicilio, telefoni ecc.)
- I riferimenti concernenti la situazione e composizione del nucleo familiare/lavorativa/di studio, con indicazione dettagliata di giorni e orari di reperibilità/disponibilità
- L'indicazione della struttura/associazione anche non convenzionata – presso la quale s'intende svolgere l'attività di pubblica utilità
- Le indicazioni relative al procedimento (numero del procedimento, autorità procedente ecc.), con particolare riferimento ai reati contestati e alla fase in cui si trova il medesimo con indicazione, ove sia già fissata, della data dell'udienza

 Solo ove ne ricorrano le condizioni (tipologia del reato, condizioni soggettive ed oggettive delle parti ecc.), l'istanza includerà i necessari riferimenti alle condotte riparatorie/risarcitorie intraprese o da intraprendere nonché all'eventuale mediazione tra autore e vittima del reato.

ALLEGATI: (da allegare all'istanza preferibilmente già in sede di presentazione)

- 1. Documentazione inerente l'attività lavorativa o di studio esercitata
- 2. Documentazione relativa al processo da cui si evincano le informazioni indispensabili (es. avviso 415 bis; decreto di fissazione giudizio; decreto penale ecc.)
- 3. Attestazione della disponibilità dell'ente/associazione ove verrà svolto il lavoro di pubblica utilità
- 4. Nomina del difensore e procura speciale conferita a quest'ultimo, ove sia questi a presentare l'istanza
- 5. Documentazione inerente il risarcimento, la mediazione ecc.

L'UEPE,

- Al momento della presentazione della richiesta di programma rilascerà attestazione di avvenuto deposito;
- incaricherà un funzionario di Servizio Sociale di "prendere in carico" la singola posizione;
- il funzionario incaricato informerà il difensore dell'incarico conferitogli e si relazionerà con lui per l'eventuale integrazione della documentazione necessaria nonché per ogni informazione concernente il procedimento, fatto salvo il rapporto diretto che sarà instaurato con l'imputato per l'istruttoria necessaria

- all'elaborazione del programma e della relazione di accompagnamento;
- Infine, esaminata la domanda e la documentazione, e dopo la previa delibazione del Giudice procedente alla prima udienza utile, elaborerà il programma che trasmetterà all'imputato e/o al difensore e che, con atto separato, invierà al Giudice competente unitamente all'indagine socio familiare ed alle considerazioni che la sostengono.
- Ove l'interessato sia ammesso alla MAP, sarà sua cura presentarsi al UEPE entro giorni 10 dall'udienza per la sottoscrizione e l'avvio del programma. L'UEPE controllerà altresì l'osservanza delle eventuali prescrizioni imposte dal Giudice e segnalerà à questi le eventuali violazioni;
- Nel corso della misura, se disposto dall'autorità giudiziaria per le misure di maggiore durata, invierà alla medesima relazioni periodiche
- Alla fine del periodo determinato, redigerà la relazione finale che verrà trasmessa all'AG procedente e al difensore.

IL DIFENSORE

- Curerà di inoltrare la domanda di programma in termini congrui in vista dell'udienza;
- Fornirà all'UEPE i propri recapiti al fine di poter essere rintracciato agevolmente;
- Aggiornerà tempestivamente UEPE dell'andamento del procedimento/processo, comunicando eventuali rinvii, l'esito dell'istanza (sospensione del procedimento; accoglimento; rigetto) nonché l'eventuale cambio di strategia processuale che non renda più necessario il ricorso alla MAP (patteggiamento; abbreviato ecc.)
- Informerà UEPE di eventuali revoche o rinunce al mandato.

- Depositerà, nei termini utili, al Giudice procedente il programma o l'attestazione di avvenuta presentazione, al riguardo si consideri che:
- NEL PROCEDIMENTO PER DECRETO l'istanza, corredata da programma /attestazione di presentazione, è presentata con atto di opposizione al decreto penale di condanna; a quel punto il GIP fisserà la C.C. per le valutazioni del caso.
- NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI OPPORTUNAMENTE DOPO L'AVVISO DI CUI ALL'ART. 415 BIS, l'istanza corredata da programma /attestazione di presentazione, è depositata nella Cancelleria del GIP; questi la trasmetterà al P.M. che, previa eventuale formulazione o riformulazione del capo d'imputazione, apporrà il proprio consenso o dissenso sinteticamente motivato e ritrasmetterà gli atti al GIP per la C.C. In caso di dissenso, l'interessato potrà riproporre l'istanza alla prima udienza utile, prima dell'apertura del dibattimento, e il Giudice potrà provvedere ai sensi del 464 quater c.p.p.
- In caso di GIUDIZIO IMMEDIATO l'istanza è formulata entro il termine e con le forme dell'art. 458, I co.

IL GIUDICE

- All'udienza camerale, ove l'istanza sia stata presentata a seguito di decreto penale o nella fase delle indagini preliminari o in sede di giudizio immediato; alla prima udienza dibattimentale; o alla prima udienza utile ove il processo abbia superato, prima dell'entrata in vigore della normativa, le fasi indicate dall'art. 464 bis, co Il c.p.p., effettuerà un vaglio preliminare sull'ammissibilità della richiesta, accertando che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; verificherà che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 168 bis c.p.; che l'imputato abbia espresso il suo consenso; che non ricorrano le

<u>condizioni ostative</u> di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.); <u>riqualificherà il fatto</u> e, <u>concederà un congruo rinvio</u> non inferiore a mesi tre per la elaborazione/definizione dello stesso.

- Di ciò la Cancelleria del Tribunale provvederà a dare tempestiva comunicazione all'UEPE affinchè il funzionario incaricato possa eleborare il programma
- All'udienza di rinvio, il Giudice valutato il programma di MAP disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando:
 - a) Il periodo complessivo di messa alla prova per la determinazione del quale gg Giudice si atterrà orientativamente alle fasce di cui all'ALL. ... tenuto conto del caso concreto e delle sue specificità;
 - b) Il numero di giorni complessivo nonché di ore giornaliere in cui dovrà essere prestato lavoro di Pubblica Utilità;
 - c) Le eventuali prescrizioni;
 - d) Il termine entro cui adempiere gli obblighi relativi alle condotte riparatorie/risarcitorie ove imposti
 - e) L'eventuale organismo di mediazione incaricato di favorire il contatto diretto tra indagato/imputato e persona offesa
- Rinvierà all'udienza di verifica e in quella sede, ove la prova abbia avuto esito positivo, dichiarerà l'estinzione del reato.

S'informano tutti gli interessati che le comunicazioni con l'UEPE potranno avvenire tramite il seguente indirizzo uepe.catania giustiziacert.it

Caserta, delegata
(Dott. ssą Grazia Anna Caserta)
peraleculeur
ll Procuratore della Repubblica di Cataŋɨ႙ /
(Dott. Giovanni Salvi)
Il Direttore Responsabile dell'UEPE di Catapia.
(Dottessa/Letizia Belielli)
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Catania
(Avv. Maurizio Magnano)
Mile
Il Presidente della Camera Penale di Catania
(Avv. Enrico Trantino)

ALLEGATO:

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda.	Messa alla prova sino ad 1 mese.
FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta. Delitti puniti con la pena della sola	
multa.	
FASCIA C) Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a due anni.	Messa alla prova sino a 6 mesi.
FASCIA D) Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni.	Messa alla prova da 6 a 8 mesi.
FASCIA E) Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni.	Messa alla prova da 8 a 12 mesi.
FASCIA F) Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 4 anni (talune ipotesi di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.).	Messa alla prova da 12 a 18 mesi.

uepe catania

Da:

Inviato:

A: Allegati: uepe catania [uepe.catania@giustizia.it] lunedì 27 luglio 2015 10.05 Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna; 'pr.palermo@giustiizia.it' Linee guida per la messa alla prova.pdf; Linee guida per la map.pdf

Si trasmette l'allegata nota relativa a quanto in oggetto.

Tr: Faro